



TRIBUNALE DI MODENA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE

Il Presidente f.f. dott. Riccardo Di Pasquale

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. r.g. **4475/2024** promosso da:

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*) con il patrocinio dell'avv. MARCHI ALBERTO e dell'avv. CUMINO PAMELA

ricorrente

La società ricorrente ha chiesto che a norma dell'art. 12 D.Lgs. n. 28/2010, l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Modena voglia omologare il predetto Accordo di Conciliazione allegato al Verbale del giorno 5.10.2020 sottoscritto innanzi alla Camera di Commercio di Modena tra la società *[...]* *Controparte_1* con sede legale in Via Gorizia n.3 a Bergamo, (C.F. e P.I.: *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante pro tempore e la società *Parte_1* con sede legale a Mirandola (MO) in Via Carreri n.16 (C.F. e P.I.: *P.IVA_2*), in persona del legale rappresentante pro-tempore.

L'istanza è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

Si tratta di accordo raggiunto in sede di mediazione tra le due società di cui sopra, assistite dagli avvocati: accordo sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati (doc. 7).

L'art. 12 comma 1 del dlgs 28 del 2010 prevede che detto accoro, stipulato con l'assistenza di difensori, "costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico."

E' quello che è avvenuto nel caso in esame, in cui la soc. *Controparte_1* ha notificato alla soc. *Controparte_2* atto di precetto appunto in forza di tale titolo esecutivo (doc. 9). Atto opposto da quest'ultima società (doc. 10). Ed all'esito di tale opposizione è stata emessa dal Tribunale di Modena sentenza n. 745/2023 pubblicata l'8.05.2023, con la quale si "dichiara la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo" (doc. n. 13).

Ora la soc. ^{Contr} chiede al Presidente di Tribunale di Modena di omologare il predetto accordo.

Richiesta in contrasto con la sopra richiamata previsione normativa di cui al comma 1 dell'art. 12 citato.

Il comma 1 bis del citato art. 12 prevede infatti l'omologazione dell'accordo allegato al verbale, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico, "in tutti gli altri casi". E dunque nei casi diversi da quelli previsti dal comma 1 in cui l'efficacia esecutiva consegue ex lege. La richiesta di omologazione è dunque nel caso in esame inammissibile.

La soc. ^{Contro} dovrà valutare se eventualmente munirsi di altro titolo esecutivo, di natura giudiziale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Si comunichi.

Modena, il 8/11/2024

il Presidente f.f.
dott. Riccardo Di Pasquale